

DELIBERA N. 98 /13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAI DEPUTATI ROBERTO ZACCARIA, VINICIO PELUFFO E GIUSEPPE GIULIETTI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013
(CANALE 5, TG4, ITALIA 1)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960 alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”* pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la circolare interpretativa approvata dall’Autorità nella riunione di Consiglio del 30 gennaio 2013, recante *“Chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della par condicio nelle campagne elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e dei Presidenti e dei Consigli regionali delle Regioni Lazio, Lombardia Molise”*, pubblicata in pari data sul proprio sito;

VISTO l’esposto presentato dai deputati Roberto Zaccaria, Vinicio Peluffo, Giuseppe Giulietti in data 5 febbraio 2013 (prot. n. 6161) con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società R.T.I. Reti Televisive italiane S.p.A. in danno del candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, Umberto Ambrosoli. In particolare, i segnalanti lamentano che *“risulta clamorosamente alterato il confronto equilibrato tra i candidati soprattutto con riferimento all’arena nazionale e alle trasmissioni TV nazionali di approfondimento ed ai TG”* in danno del candidato Ambrosoli come si evince dai tempi di parola di cui avrebbe invece fruito l’altro candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, on. Roberto Maroni con evidente vantaggio competitivo a favore di quest’ultimo. I deputati esponenti, nel manifestare l’esigenza che l’Autorità adotti *“un’interpretazione dell’art. 6 del regolamento per le elezioni regionali nonché delle disposizioni integrative comunicate il 1° febbraio 2013 che garantisca un’effettiva parità di trattamento tra il candidato Maroni e il candidato Ambrosoli nella competizione per la Presidenza nelle elezioni della regione Lombardia”*, chiedono l’adozione di provvedimenti volti a ristabilire l’equilibrio violato e ad eliminare il vantaggio competitivo acquisito fino ad ora dall’on. Maroni;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società R.T.I. Reti Televisive italiane S.p.A. con nota pervenuta il 6 febbraio 2013 (prot. n. 6580), in riscontro alla richiesta di

informazioni dell'Autorità del 5 febbraio 2013 (prot. n. 6272), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si eccepisce l'improcedibilità della segnalazione poiché non è stata preventivamente inviata ad RTI ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 28/00; inoltre, la segnalazione è inammissibile in quanto formulata in maniera ambigua e generica, non si riferisce a specifici fatti, è priva dell'indicazione delle trasmissioni oggetto di violazione, nonché di adeguata motivazione;
- nessuno dei segnalanti, singolarmente, può essere considerato "soggetto politico" ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 666/13/CONS: gli stessi difettano di titolo per domandare l'applicazione delle disposizioni in tema di tutela del pluralismo peraltro rispetto al soggetto terzo candidato alla Presidenza della Regione Lombardia con la lista "Patto civico per la Lombardia", né può considerarsi soggetto politico l'Associazione Articolo 21, il cui portavoce, Giuseppe Giulietti, figura tra i sottoscrittori dell'esposto;
- il difetto di legittimazione attiva della segnalante Associazione Articolo 21 rileva in quanto non svolge attività di natura politico/elettorale, né ha mai presentato proprie liste elettorali, né eletto propri rappresentanti sotto un proprio simbolo presso gli organi parlamentari nazionali ed europeo; inoltre, rispetto alla consultazione elettorale di natura regionale, i sottoscrittori, nella loro veste di parlamentari nazionali, non possono vantare alcun interesse qualificato;
- è erroneo porre a confronto dati, peraltro aggregati a livello dell'intero sistema televisivo e perciò privi di ogni rilevanza, relativi, da un lato, ad un esponente politico nazionale (l'on. Maroni, segretario della Lega Nord) che è anche candidato alla presidenza della Giunta regionale lombarda, e, dall'altro, ad un candidato alla presidenza attivo solo a livello locale, quale l'avv. Umberto Ambrosoli;
- dalle disposizioni regolamentari attuative del dettato di legge si evince che ciascuna attività regolata, nel caso di specie l'informazione, deve essere valutata avuto riguardo alla competizione elettorale cui si riferisce, sia per l'identificazione dei soggetti politici che per la verifica del rispetto del principio dell'equilibrio. La verifica dell'equilibrio deve essere pertanto condotta con esclusivo riferimento allo spazio dedicato dalle testate R.T.I. alle elezioni regionali lombarde;
- la società RTI ha trattato solo marginalmente i temi dedicati alle consultazioni regionali e dai dati a disposizione risulta che nel periodo 10 gennaio – 3 febbraio, nell'ambito dei programmi di informazione trasmessi, l'avv. Ambrosoli ha usufruito di un tempo di parola di 23 minuti per la maggior parte dedicato alla sua candidatura alla presidenza della regione Lombardia, oltre ad un'intervista nella trasmissione "La telefonata di Belpietro" in onda il 24 gennaio 2013 della durata di otto minuti, interamente dedicata alla candidatura di Ambrosoli e al suo programma elettorale;

- quanto ai parametri di misurazione dell'equilibrio informativo, i segnalanti utilizzano il monitoraggio del tempo di parola, notizia ed antenna non conformi alle indicazioni desumibili dalla prassi dell'Autorità: infatti, i tempi riservati ai candidati alla carica di Presidente della regione non può costituire un parametro sufficiente ad integrare alcuna violazione in materia di pluralismo. Le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità in occasione di ogni consultazione elettorale indicano i "soggetti politici" e non i singoli candidati come beneficiari delle regole in materia di *par condicio*, scelta coerente con la legge n. 28/2000;
- tutta la prassi dell'Autorità in materia si caratterizza per il riferimento al solo tempo di parola vale a dire il tempo in cui l'esponente politico espone in via diretta le proprie opinioni;
- non si può ritenere che qualora un telegiornale si soffermi su di una notizia che riguarda un esponente politico nazionale scatti in modo immediato l'obbligo di dedicare analogo spazio ad esponenti candidati avversari del medesimo nell'ambito delle consultazioni locali, esclusivamente a causa della coincidenza temporale tra le due elezioni;
- secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2002 la disciplina dell'informazione televisiva contenuta nella legge n. 28/2000 è legittima rispetto all'articolo 21 nella misura in cui non sopprime ogni ambito di autonomia editoriale degli organi di informazione, non potendosi equiparare l'informazione alla comunicazione politica ove vige il criterio della ripartizione matematica degli spazi tra soggetti politici; più precisamente, i programmi di informazione – ad avviso della Consulta – non sono liberi da ogni limitazione a salvaguardia dell'effettività del confronto democratico: tali limitazioni devono tuttavia essere rigorosamente limitate a quanto necessario, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 28/2000, per evitare indebite influenze, anche surrettizie, sulle libere scelte degli elettori;
- l'Autorità ha recentemente archiviato un esposto analogo proveniente dall'UDC sulla presunta sovraesposizione di Maroni a danno dell'altro candidato alla Presidenza della Regione, Gabriele Albertini (delibera n. 58/13/CONS);
- anche nella circolare del 1° febbraio 2013, recante i chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della legge n. 28/2000, è specificato che il contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali politiche e regionali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte ad ambedue le campagne ed intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale che alla trattazione di tematiche di rilievo regionale;
- si chiede dunque l'archiviazione del procedimento.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno

antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali della Lombardia tale termine è scaduto lo scorso 26 gennaio;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici da applicare nei programmi di informazione durante le campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, dall'Autorità, rispettivamente, con delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente, e con delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, entrata in vigore il successivo 11 gennaio;

CONSIDERATO, per quanto concerne l'ambito di applicazione della disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni regionali, che, a norma dell'articolo 1, comma 2, della richiamata delibera n. 13/13/CONS *“In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagne elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione”*;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 della citata delibera n. 13/13/CONS sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca: tali programmi durante il periodo elettorale si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di

partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza del rispetto del principio del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del suddetto principio riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con il singolo candidato o esponente;

CONSIDERATO che con la circolare interpretativa del 31 gennaio 2013 l'Autorità, preso atto delle possibili criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali politiche e regionali, derivanti dal fatto che i medesimi esponenti politici possono prendere parte ad ambedue le campagne elettorali, ha chiarito che - a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni politiche o delle campagne elettorali per le elezioni regionali - il contraddittorio ed il confronto dialettico, in particolare nei programmi di approfondimento, devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento. L'Autorità ha posto l'accento, in particolare, sull'esigenza di non determinare, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali;

RILEVATO che le doglianze degli esponenti si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato e, in parte, precedente il termine, fissato al 26 gennaio 2013, per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali;

RITENUTO, in particolare, che la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lombardia determina, in capo agli esponenti politici che concorrono ad entrambe le competizioni, l'imputazione di un duplice ruolo che ne giustifica il rilievo ai fini dell'attualità della cronaca con riferimento alla trattazione sia delle tematiche inerenti alle elezioni politiche sia di quelle inerenti alle elezioni regionali;

RILEVATO, con riferimento alle doglianze degli esponenti, che, per quanto concerne l'on. Roberto Maroni, questi riveste la qualifica di segretario del soggetto politico Lega Nord Padania, che ha presentato una propria lista alle elezioni politiche collegata alla coalizione di centrodestra, ed è altresì candidato alla presidenza della Regione Lombardia, sostenuto dalle seguenti liste: Lega Nord, Alleanza ecologica, Fratelli d'Italia, Popolo della Libertà, Maroni Presidente, Tremonti 3L, Partito dei Pensionati, La Destra; per quanto attiene l'avv. Umberto Ambrosoli, questi è candidato alla Presidenza della Regione Lombardia ed è sostenuto dalle seguenti liste: Ambrosoli

Presidente-Patto Civico, Etico a sinistra, Partito Democratico, Di Pietro Italia dei Valori, Partito socialista italiano, Centro popolare lombardo, Sinistra ecologia libertà;

RILEVATO che, dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alle testate TG5, TG4, Studio Aperto riferiti al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature sino alla data di presentazione dell'esposto (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei notiziari diffusi dalle predette testate dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni ha fruito complessivamente, sui notiziari diffusi dalla testata TG5 nel periodo considerato, di un tempo di parola pari a 14 minuti e 18 secondi di cui nessun tempo per la trattazione di tematiche afferenti la Regione Lombardia; sui notiziari diffusi dalla testata TG4, di un tempo di parola totale pari a 4 minuti e 17 secondi di cui 36 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali; sui notiziari diffusi dalla testata Studio Aperto, di un tempo di parola totale pari a 3 minuti e 16 secondi di cui nessun tempo per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali;
- Umberto Ambrosoli non ha fruito di alcun tempo di parola nei notiziari diffusi dalle predette testate nel periodo considerato;

RILEVATO che, dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alle testate TG5, TG4 e Studio Aperto riferiti al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature sino alla data di presentazione dell'esposto (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei programmi extra-tg diffusi dalle predette testate dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni ha fruito complessivamente nei programmi diffusi dalla testata Videonews (Canale 5) di un tempo di parola pari a 6 minuti e 15 di cui 2 minuti e 17 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali in Lombardia; non ha fruito di alcun tempo nei programmi diffusi dalle altre testate della società R.T.I.;
- Umberto Ambrosoli non ha fruito di alcun tempo di parola nei programmi diffusi dalle testate TG4, TG5 e Studio Aperto nel periodo considerato;

RILEVATO che, nello stesso periodo considerato, il soggetto politico cui è riconducibile l'on. Roberto Maroni, la Lega Nord Padania, ha fruito, nei notiziari diffusi dalla testata TG5, di un tempo di parola pari a 19 minuti e 18 secondi, pari al 7,42% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG4, di un tempo di parola di 4 minuti e 26 secondi, pari al 3,25% del totale del tempo di parola; nei notiziari diffusi dalla testata Studio Aperto, di un tempo di parola di 3 minuti e 16 secondi, pari al 2,45% del totale;

RILEVATO ancora che, nel medesimo periodo, la lista Partito Democratico, che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TG5 di un tempo di parola pari a 42 minuti e 26 secondi, pari al 16,32% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG4, di un tempo di

parola di 36 minuti e 5 secondi, pari al 26,42% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata Studio Aperto, di un tempo di parola a 50 minuti e 20 secondi, pari al 37,74% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; la lista Sinistra ecologia e libertà, che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TG5 di un tempo di parola pari a 11 minuti e 5 secondi, pari al 4,26% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG4, di un tempo di parola di 5 minuti e 45 secondi, pari al 4,21% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata Studio Aperto, di un tempo di parola di 4 minuti e 21 secondi, pari al 3,26% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RITENUTO, alla luce di quanto emerso dall'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati, che le doglianze degli esponenti non possano essere accolte in quanto, tenuto conto dell'esiguità dei tempi fino ad ora dedicati dalle testate TG5, TG4, Studio Aperto alla trattazione delle tematiche afferenti le competizioni elettorali regionali, i tempi fruiti dai due candidati nei telegiornali diffusi dalla testate richiamate in relazione alla trattazione di tematiche afferenti le elezioni in Lombardia, risultano comparabili;

RILEVATO che l'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale, fonda la propria valutazione su dati relativi alle forze politiche e non ai singoli esponenti;

RITENUTO che le forze politiche di rilievo nazionale che sostengono i predetti candidati alla presidenza della regione Lombardia hanno fruito, nei notiziari e nei programmi di approfondimento diffusi dalle testate TG5, TG4, Studio Aperto, di tempi di parola adeguati e tra loro comparabili;

PRESO ATTO delle criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali e della estrema frammentazione della platea dei soggetti politici competitori, situazione resa particolarmente complessa dall'elevato numero di liste in competizione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

RILEVATO che nei programmi di approfondimento informativo, nei quali assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche e che risultano maggiormente idonei, anche in ragione della loro durata, a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità, resta fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del singolo programma nel corso del periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutti i soggetti politici competitori condizioni di parità di trattamento;

RITENUTO tuttavia di ribadire alla società R.T.I. la necessità di prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici da invitare a tali programmi affinché, laddove siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali, il

contraddittorio ed il confronto dialettico siano realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione al fine di assicurare una effettiva parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

di archiviare l'esposto per le motivazioni di cui in premessa e di rappresentare alla società R.T.I. S.p.A. la necessità di curare che nei programmi di approfondimento informativo, allorquando siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto dialettico siano realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci